

2026/1127

7.8.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1127 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2026****che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e l'articolo 162, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti e di animali terrestri e di uova da cova, che rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/688 ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (2) Nell'allegato I, capitoli 1 (modello «BOV-INTRA-X»), 2 (modello «BOV-INTRA-Y»), 5 (modello «OV/CAP-INTRA-X»), 6 (modello «OV/CAP-INTRA-Y»), 9 (modello «CAM-INTRA-X»), 10 (modello «CAM-INTRA-Y»), 11 (modello «CER-INTRA-X»), 12 (modello «CER-INTRA-Y»), 13 (modello «OTHER-UNGULATES-INTRA-X»), 14 (modello «OTHER-UNGULATES-INTRA-Y»), 58 (modello «CONFINED-LIVE-INTRA») e 64 (modello «WILD-ANIMALS-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di ungulati sensibili all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) e all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV). Le recenti modifiche apportate agli articoli da 10

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

a 15, 17, 18, da 23 a 33, 64, 65 e 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 dal regolamento delegato (UE) 2026/795 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto riguarda la BTV e l'EHDV dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli di certificati, che dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

- (3) Nell'allegato I, capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA»), 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 38 (modello «POR-SEM-A-INTRA»), 40 (modello «POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 45 (modello «EQUI-SEM-A-INTRA»), 49 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA») e 65 (modello «GP-CAM-CER-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano inoltre i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, ovini e caprini, suini ed equini nonché di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021. A fini di semplificazione, tali modelli di certificati sanitari dovrebbero essere resi più concisi e dovrebbero tenere conto anche delle recenti modifiche apportate agli articoli 16, 18 e 38 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 dal regolamento delegato (UE) 2026/794 della Commissione ⁽⁷⁾ per quanto riguarda la BTV, l'EHDV e la metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), ove pertinente. Essi dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (5) Dato che le modifiche apportate ai regolamenti delegati (UE) 2020/686 e (UE) 2020/688 rispettivamente dai regolamenti delegati (UE) 2026/794 e (UE) 2026/795 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2026/795 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e che introduce una deroga per i movimenti di equini registrati (GU L, 2026/795, 7.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/795/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2026/794 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*) (GU L, 2026/794, 7.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/794/oj).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1) i capitoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 1

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI
NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “BOV-INTRA-X”)**

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale						
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. ☐ Per l'esportazione					
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese				
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No					
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. i bovini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:		
	II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;		
	II.1.2.2. non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;		
	II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza degli animali;		
	II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];] II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> senza vaccinazione dei bovini, e: ⁽²⁾ [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda la popolazione bovina;] ⁽²⁾ e/o [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;] ⁽²⁾ e/o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;] ⁽²⁾ e/o [sono castrati;] II.2.3. provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), e:		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²)	[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>);]
	(²) e/o	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]
	(²) e/o	[hanno un'età inferiore a sei settimane;]
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
(²)	[II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
	(²)	[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
	(²)	[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) oppure	[II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
	(²)	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]]
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]
	(²) oppure	[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(²) [II.2.8.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(²)	[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
	(²)	[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) oppure	[II.2.8. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
	(²)	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]]
	(²) [(²) [II.2.9.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica, e:
	(²)	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]
	(²) oppure	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:
	(²)	[II.2.9.1.1. hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²)	[II.2.9.1.1.1. su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stabilimento;]]]]
	(²) e/o	[II.2.9.1.1.2. su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
	(²) e/o	[II.2.9.1.2. hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) oppure	[II.2.9. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica, e:
	(²)	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]
	(²) oppure	[II.2.9.1. provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:
	(²)	[II.2.9.1.1. hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
	(²)	[II.2.9.1.1.1. su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stabilimento;]]]]
	(²) e/o	[II.2.9.1.1.2. su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²) e/o	[II.2.9.1.2. hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
(²) [(²)	[II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:	
(²)	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:	
(²)	[II.2.10.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]	
(²) e/o	[II.2.10.1.2 gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]	
(²) oppure	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]	
(²) oppure	[II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:	
(²)	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:	
(²)	[II.2.10.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]	
(²) e/o	[II.2.10.1.2. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²) e/o	[II.2.10.1.3. gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) e/o	[II.2.10.1.4. gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]
	(²) oppure	[II.2.10.1. provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e: II.2.10.1.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e II.2.10.1.2. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]
(²)[(²)	[II.2.11. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:	
(²)	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:	
(²)	[II.2.11.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]	
(²) e/o	[II.2.11.1.2. gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]	
(²) e/o	[II.2.11.1.3. gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]	
(²) oppure	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:	
(²)	[II.2.11.1.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (²)]]	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	(²) e/o	[II.2.11.1.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,
	(²)	[II.2.11.1.2.1. nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]]
	(²) e/o	[II.2.11.1.2.1. nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]]
	(²) oppure	[II.2.11. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina, e:
	(²)	[II.2.11.1. provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:
	(²)	[II.2.11.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]
	(²) e/o	[II.2.11.1.2. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;]]]
	(²) e/o	[II.2.11.1.3. gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 negli ultimi quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
	(²) e/o	[II.2.11.1.4. gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]
	(²) e/o	[II.2.11.1.5. gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]
	(²) e/o	[II.2.11.2. provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
	(²)	[II.2.11.2.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (²)]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

	⁽²⁾ e/o ⁽²⁾ ⁽²⁾ e/o	[II.2.11.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, [II.2.11.2.2.1. nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]] [II.2.11.2.2.1. nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: ⁽²⁾ [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] ⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] ⁽²⁾ oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
--	--	--

Casella I.12:	“Luogo di destinazione”: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.17:	“Documenti di accompagnamento”: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Casella I.30:	“Numero di identificazione”: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Parte II	
(1) La partita può essere costituita da uno o più animali.	
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.	
(3) Indicare il nome delle malattie.	
(4) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.	
(5) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.	
(6) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.	
(7) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.	
(8) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali della partita al trasporto.	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 2

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “BOV-INTRA-Y”)**

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1.	Speditore		I.2.	Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		Nome		I.2a.	Riferimento locale		
		Indirizzo		I.3.	Autorità centrale competente		
		Paese	Codice ISO del paese	I.4.	Autorità locale competente		
	I.5.	Destinatario		I.6.	Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento		
		Nome			Nome N. di registrazione		
		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
I.7.	Paese di origine		Codice ISO del paese		I.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
I.8.	Regione di origine		Codice		I.10.	Regione di destinazione	Codice
I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione			
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
	Indirizzo			Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese			
I.13.	Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza				
I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Trasportatore			
	☐ Nave	☐ Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione		
	☐ Treno	☐ Veicolo stradale	Indirizzo				
	Identificazione	☐ Altro	Paese	Codice ISO del paese			
	Documento		I.17. Documenti di accompagnamento				
			Tipo	Codice			
			Paese	Codice ISO del paese			
			Riferimento del documento commerciale				
I.18.	Temperatura di trasporto		☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento				
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo						
	N. del contenitore		N. del sigillo				

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	i bovini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1.	sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	(²) II.1.3.	sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1.	(²)	[provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
		(²) oppure	[provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per (³), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
		(²)	[sono conformi alle prescrizioni di cui (⁴);]	
		(²)	[e, in particolare, sono (⁵);]	
	(²)	II.2.2.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con o senza vaccinazione dei bovini;]	
	(²) e/o	II.2.2.	sono castrati;]	
	(²) e/o	II.2.2.	hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	(²) e/o	II.2.2.	sono bovini interi di età superiore a 12 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]	
	(²)	II.2.3.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>);]	
(²) e/o	II.2.3.	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]		
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.5.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²) (⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) (⁷) (⁸). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-Y

	Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. (⁷) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine. (⁸) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità dell'animale della partita al trasporto.								
	Veterinario ufficiale <table border="0"><tr><td data-bbox="279 801 925 846">Nome e cognome (in stampatello)</td><td data-bbox="925 801 1423 846">Qualifica e titolo</td></tr><tr><td data-bbox="279 869 925 913">Nome dell'unità di controllo locale</td><td data-bbox="925 869 1423 913">Codice dell'unità di controllo locale</td></tr><tr><td data-bbox="279 936 925 981">Data</td><td data-bbox="925 936 1423 981"></td></tr><tr><td data-bbox="279 1025 925 1070">Timbro</td><td data-bbox="925 1025 1423 1070">Firma»</td></tr></table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma»								

2) i capitoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 5

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E
CAPRINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “OV/CAP-INTRA-X”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. gli ovini/i caprini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni: II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni: II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine; II.1.2.2. non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale; II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita; II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa); II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni: II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾;] ⁽²⁾ [II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> senza vaccinazione di ovini e caprini e: ⁽²⁾ [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;] ⁽²⁾ e/o [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;] ⁽²⁾ e/o [hanno un'età inferiore a sei mesi;] ⁽²⁾ e/o [sono castrati;] ⁽²⁾ oppure [II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con vaccinazione di ovini e caprini e sono spostati in uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda gli ovini e i caprini;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

(²)	[II.2.3.	sono ovini detenuti e provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]
(²) e/o	[II.2.3.	sono caprini detenuti e provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
(²)	[II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
(²)		[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
(²)		[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) oppure	[II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
(²)		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]]
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
(²)		[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	(²) oppure [sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;] (²) [II.2.8. sono ovini maschi detenuti non castrati, e: II.2.8.1. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 giorni precedenti la data di partenza della partita, e II.2.8.2. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), effettuata su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;] (²) [II.2.9. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24): (²) [non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali: (²) [sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) oppure [II.2.9. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali: (²) [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]] (²) [II.2.10. sono destinati a uno Stato membro o una sua zona elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

	(²) [provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una sua zona elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;] (²) e/o [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) e/o [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;] (²) e/o [provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;] (²) oppure [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) oppure [II.2.10. sono da riproduzione e destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e: (²) [provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;] (²) e/o [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) e/o [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) e/o [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;] (²) e/o [provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;] (²) oppure [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

(²) oppure [II.2.10. non sono da riproduzione e sono destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²) (⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) (⁷) (⁸). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: “Documenti di accompagnamento”: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.	
---	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

Casella I.30: Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. (⁷) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine. (⁸) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali della partita al trasporto.	Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. “Numero di identificazione”: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.								
Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “OV/CAP-INTRA-Y”)

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri							
Stato membro	Codice ISO del paese						
Stato membro	Codice ISO del paese						
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.23. ☐ Per l'esportazione							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.24. Tempo previsto per il trasporto							
I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No							
I.26. Numero totale di colli							
I.27. Quantità totale							
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)							
I.29. Spazio totale previsto per la partita							
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	gli ovini/i caprini ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1.	sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 1, 2 o 4, o all'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	(²) II.1.3.	sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1.	(²) [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
		(²) oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite per (³), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
		(²) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁴);]		
		(²) [e, in particolare, sono (⁵);]		
	(²)	II.2.2.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> con o senza vaccinazione di ovini e caprini;]	
	(²) e/o	II.2.2.	sono di età superiore a 6 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]	
	(²) e/o	II.2.2.	sono castrati;]	
		II.2.3.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
		II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.3.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;		
	II.4.	sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;		
	II.5.	il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y

(²)(⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data) (⁷) (⁸). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.	
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y

	(⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. (⁷) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine. (⁸) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali della partita al trasporto.								
Veterinario ufficiale <table><tr><td>Nome e cognome (in stampatello)</td><td>Qualifica e titolo</td></tr><tr><td>Nome dell'unità di controllo locale</td><td>Codice dell'unità di controllo locale</td></tr><tr><td>Data</td><td></td></tr><tr><td>Timbro</td><td>Firma»</td></tr></table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma»								

3) i capitoli 9 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 9

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI
NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “CAM-INTRA-X”)**

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
			I.2a. Riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento		I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento					
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. i camelidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:		
	II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;		
	II.1.2.2. non sono stati a contatto con camelidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;		
	II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]		
II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei camelidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;			
II.2.3. provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui camelidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688;			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
(²)	[II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
(²)		[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
(²)		[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) oppure	II.2.5.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
(²)		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
(²) e/o		[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]]
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
(²)		[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]
(²) oppure		[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
(²)	[II.2.8.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
(²)		[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	(²) <i>e/o</i> [è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali: (²) [sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) <i>e/o</i> [sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) <i>e/o</i> [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) <i>oppure</i> [II.2.8. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali: (²) [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) <i>e/o</i> [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) <i>e/o</i> [soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]] (²) [II.2.9. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²) (⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) <i>oppure</i> [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

	Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 10

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “CAM-INTRA-Y”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di autorizzazione	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-Y

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. i camelidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>);		
	(2)[II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. (2) [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
	(2) oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite per (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	(2) [sono conformi alle prescrizioni di cui (4);]		
	(2) [e, in particolare, sono (5);]		
II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;			
II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;			
II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;			
II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;			
II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;			
(2) (6) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:			
(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]			
(2) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]			
(2) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-Y

	Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 11

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI
NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “CER-INTRA-X”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di autorizzazione	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. i cervidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:		
	II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;		
	II.1.2.2. non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;		
	II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]		
⁽²⁾	II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei cervidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.3. provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui cervidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;		
	II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
⁽²⁾	II.2.5. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:		
⁽²⁾	[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	(²) e/o	[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
	(²)	[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) oppure	[II.2.5. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
	(²)	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]]
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
	(²)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]
	(²) oppure	[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(²)	[II.2.8. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(²)	[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o	[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
	(²)	[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	(²) e/o [sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) oppure [II.2.8. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali: (²) [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]] II.2.9. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD): (²) [II.2.9.1. sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;] (²) oppure [II.2.9.2. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Finlandia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per il pascolo stagionale in Finlandia;] (²) oppure [II.2.9.3. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dopo il pascolo stagionale in Norvegia, o dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, o per il pascolo stagionale in Svezia, o per manifestazioni sportive o culturali in Svezia, e l'autorità competente della Svezia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;] (²) oppure [II.2.9.4. sono renne semi addomesticate che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia e stanno tornando in Finlandia;] (²) oppure [II.2.9.5. sono spostati da una zona della Norvegia verso un'altra zona della Norvegia con transito attraverso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale transito;] (²) oppure [II.2.9.6. sono spostati da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Norvegia, e l'autorità competente della Norvegia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;] (²) oppure [II.2.9.7. sono renne selvatiche spostate da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Finlandia, e l'autorità competente della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	(²) oppure [II.2.9.8. sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia, e l'autorità competente di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;] (²) oppure [II.2.9.9. sono spostati da uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, situato in uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, verso uno stabilimento confinato situato in un altro Stato membro, e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;] (²) [II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²) (⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

	Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: “Documenti di accompagnamento”: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: “Numero di identificazione”: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.								
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="279 1187 925 1243">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="925 1187 1426 1243">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1243 925 1299">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="925 1243 1426 1299">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1299 925 1355">Data</td> <td data-bbox="925 1299 1426 1355"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1355 925 1411">Timbro</td> <td data-bbox="925 1355 1426 1411">Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

CAPITOLO 12

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “CER-INTRA-Y”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. i cervidi ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;		
	II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	(2) [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. (2) [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] (2) oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite per (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (2) [sono conformi alle prescrizioni di cui (4);] (2) [e, in particolare, sono (5);]		
	II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.2.4. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):		
	(2) [II.2.4.1. sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;] (2) oppure [II.2.4.1. sono spostati dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;] (2) oppure [II.2.4.1. sono spostati da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 verso una zona della Svezia o della Finlandia diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

(²) oppure [II.2.4.1. sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia;] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, i cervidi provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²)(⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.	
---	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

Casella I.30:	Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. “Numero di identificazione”: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.									
Veterinario ufficiale <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma									

CAPITOLO 13

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI
DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, NON
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
	II.1.2. almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:		
	II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;		
	II.1.2.2. non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;		
	II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. ⁽²⁾ [provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ^{(2) oppure} [provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, sono ⁽⁵⁾];]		
	II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;		
	⁽²⁾ [II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]		
	⁽²⁾ [II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]		
	⁽²⁾ [II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	(²)	[II.2.6.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
	(²)		[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
	(²)		[sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) oppure	[II.2.6.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali:
	(²)		[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante lo stesso periodo;]]
	(²)	[II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
	(²)		[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]]
	(²) oppure		[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]]
	(²)	[II.2.8.	provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(²)		[non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in tali stabilimenti conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(²) e/o		[è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	(²) [sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) oppure [II.2.8. provengono da stabilimenti in una zona del raggio di almeno 150 km in cui sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e gli animali: (²) [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] (²) e/o [soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688, le prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 2, lettera c), o punto 3, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; (²)(⁶) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e: (²) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] (²) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]] Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data).
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 14

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI
DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI,
DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “OTHER-UNGULATES-INTRA-Y”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
	II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	(2) [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.2.1. (2) [provengono da stabilimenti o zone che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
	(2) oppure [provengono da stabilimenti o zone che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	(2) [sono conformi alle prescrizioni di cui (4);]		
	(2) [e, in particolare, sono (5);]		
II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;			
(2) [II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]			
II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;			
II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;			
II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;			
(2) (6) [II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:			
(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]			
(2) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]			
(2) oppure [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

	Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: "Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

- 4) il capitolo 23 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 23

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI
PARTITE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO
CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE
DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI
LO SPERMA È STATO RACCOLTO
(MODELLO “BOV-SEM-A-INTRA”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinataro Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. lo sperma di bovini cui alla parte I: a) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; ⁽²⁾ [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ^{(2) oppure} [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾];] ⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾];] c) è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda i bovini donatori di cui agli articoli da 15 a 20, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 1, capitolo I, e parte 5, capitoli da I a III, del regolamento delegato (UE) 2020/686; d) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; e) è collocato in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; f) è trasportato in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; ^{(2) (6)} [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.] ⁽²⁾ [II.2. qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici: a) l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: ⁽⁷⁾; b) immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA

	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: "Tipo": sperma. "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome della malattia o delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile allo sperma congelato. (⁷) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

5) il capitolo 26 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO “BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese						
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni concepiti in vivo] (¹) di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;] (¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di produzione di embrioni di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] II.2. gli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) di cui alla parte I: a) sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda i bovini donatori di cui agli articoli da 15 a 17, all'articolo 20, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 5, capitoli da I a III, del regolamento delegato (UE) 2020/686, [e sono embrioni concepiti in vivo che inoltre soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 1, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686] (¹) [e sono embrioni prodotti in vitro che inoltre soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 1, capitoli II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686] (¹) [e sono ovociti che inoltre soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 1, capitoli II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686] (¹); b) sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, [parte 2] (¹) [parte 3] (¹) [parte 4] (¹) [parte 5] (¹) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686; c) sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; d) sono trasportati in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; (¹) (³) [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;] e) sono spediti: (¹) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	(¹) <i>oppure</i> [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per (⁴), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (¹) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁵);] (¹) [e, in particolare, sono (⁶);] (¹) (⁷) [f] sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; g) sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;] (¹) (⁸) [II.3. gli [embrioni concepiti in vivo] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e/o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] (¹) (⁹) [II.4. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (⁷) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi. “Tipo”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (³) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati. (⁴) Indicare il nome della malattia o delle malattie. (⁵) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁶) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁷) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico recipiente. (⁸) Non si applica agli ovociti. (⁹) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (¹⁰) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.								
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="279 862 869 913">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="869 862 1423 913">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 925 869 976">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="869 925 1423 976">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 987 869 1039">Data</td> <td data-bbox="869 987 1423 1039"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1050 869 1102">Timbro</td> <td data-bbox="869 1050 1423 1102">Firma»</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma»								

6) il capitolo 30 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO “OV/CAP-SEM-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese						
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
Parte II: certificazione	(¹) [II.1. lo sperma di [ovini] (¹) [caprini] (¹) di cui alla parte I:		
	a) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, ed è spedito da un centro di raccolta dello sperma (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;		
	(¹) [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]]		
	(¹) oppure [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per (³), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	(¹) [è conforme alle prescrizioni di cui (⁴);]]		
	(¹) [e, in particolare, è (⁵);]]		
	(¹) oppure [II.1. lo sperma di [ovini] (¹) [caprini] (¹) di cui alla parte I:		
	a) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, ed è spedito dallo stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:		
	i) l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita;		
	ii) gli animali donatori sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario prima della data di raccolta dello sperma;		
iii) l'operatore conserva presso lo stabilimento una documentazione che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686;			
(¹) [b) è spedito da uno stabilimento o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]]			
(¹) oppure [b) è spedito da uno stabilimento o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per (³), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:			
(¹) [è conforme alle prescrizioni di cui (⁴);]]			
(¹) [e, in particolare, è (⁵);]]			
c) è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda gli ovini e i caprini donatori di cui agli articoli da 15 a 19, all'articolo 22, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli da I a III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;			
d) è collocato in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

e)	è trasportato in un recipiente che:
i)	è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
ii)	è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
(¹)(⁶)	[iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
(¹)	[f) [è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(¹) oppure	[f) è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(¹) oppure	[f) è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]]
(¹) oppure	[f) è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]
(¹)(⁷) oppure	[f) è stato raccolto da caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]]
(¹)(⁸)	[g) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]
(¹)(⁹)II.2.	qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:
a)	l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: (¹⁰);
b)	immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]
Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

	Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico e l'indirizzo dello stabilimento di spedizione della partita di sperma. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Specie”: scegliere tra “<i>Ovis aries</i>” o “<i>Capra hircus</i>”, a seconda dei casi. “Tipo”: sperma. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (³) Indicare il nome della malattia o delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile allo sperma congelato. (⁷) Alternativa applicabile a decorrere dal 14 aprile 2024. (⁸) Applicabile allo sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma. (⁹) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (¹⁰) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

7) il capitolo 33 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore		I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR	
	Nome		I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento			
	Nome		Nome N. di registrazione			
	Indirizzo		Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	
	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese			
I.8. Regione di origine		Codice		I.10. Regione di destinazione		
Codice		Codice				
I.11. Luogo di spedizione		I.12. Luogo di destinazione				
Nome N. di registrazione/di riconoscimento		Nome N. di registrazione/di riconoscimento				
Indirizzo		Indirizzo				
Paese	Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese				
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Trasportatore				
☐ Nave ☐ Aeromobile		Nome N. di registrazione/di autorizzazione				
☐ Treno ☐ Veicolo stradale		Indirizzo				
Identificazione ☐ Altro		Paese Codice ISO del paese				
Documento		I.17. Documenti di accompagnamento				
		Tipo Codice				
		Paese Codice ISO del paese				
		Riferimento del documento commerciale				
I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo						
N. del contenitore		N. del sigillo				

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(¹) [II.1.	gli [ovociti] (¹) [embrioni concepiti in vivo] (¹) di [ovini] (¹) [caprini] (¹) di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]	
	(¹) [II.1.	gli [ovociti] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di [ovini] (¹) [caprini] (¹) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di produzione di embrioni di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]	
	II.2.	gli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) di cui alla parte I, per quanto riguarda la scrapie classica:	
	(¹)	[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]	
	(¹) oppure	[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
	(¹) oppure	[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]	
	(¹) oppure	[sono stati raccolti da ovini portatori di almeno un allele ARR;]	
	(¹) (³) oppure	[sono stati raccolti da caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]	
	II.3.	gli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) di cui alla parte I:	
a)	sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda gli ovini e i caprini donatori di cui agli articoli da 15 a 17, all'articolo 22, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 3, capitolo II, e parte 5, capitoli da I a III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;		
b)	sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, [parte 2] (¹) [parte 3] (¹) [parte 4] (¹) [parte 5] (¹) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;		
c)	sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;		
d)	sono trasportati in un recipiente che:		
i)	è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; (¹)(⁴) [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;] e) sono spediti: (¹) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] (¹) oppure [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per (⁵), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (¹) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁶);] (¹) [e, in particolare, sono (⁷);] (¹)(⁸) [f) sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; g) sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;] (¹)(⁹)[II.4. gli [embrioni concepiti in vivo] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio, o per lo stoccaggio, di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e che è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] (¹)(¹⁰) [II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (¹¹) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GUL 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Tipo”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. “Specie”: scegliere tra “<i>Ovis aries</i>” o “<i>Capra hircus</i>”, a seconda dei casi. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (³) Alternativa applicabile a decorrere dal 14 aprile 2024. (⁴) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati. (⁵) Indicare il nome della malattia o delle malattie. (⁶) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁷) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁸) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini sono collocati e trasportati in un unico recipiente. (⁹) Non si applica agli ovociti. (¹⁰) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (¹¹) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

8) il capitolo 38 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO “POR-SEM-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione				
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento				
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di autorizzazione				
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese						
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. lo sperma di suini cui alla parte I: a) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; ⁽²⁾ [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;] ⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾;] c) è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda i suini donatori di cui agli articoli da 15 a 19, all'articolo 21, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 2, capitolo I, e parte 5, capitoli I e IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686; d) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; e) è collocato in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; f) è trasportato in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.] ⁽²⁾ [II.2. qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici: a) l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: ⁽⁷⁾; b) immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA

	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Tipo”: sperma. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile allo sperma congelato. (⁷) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

9) il capitolo 40 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO “POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			
N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per			
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo			
Paese terzo		Codice ISO del paese	
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. ☐ Per l'esportazione	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No	
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita	
I.30. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso
			Sistema di identificazione
			Numero di identificazione
			Età
			Quantità
			Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
			Tipo di imballaggio
			Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto
			Numero di colli
			Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione
			Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro
			Prova

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni concepiti in vivo] (¹) di suini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;] (¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di suini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di produzione di embrioni di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] II.2. gli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) di cui alla parte I: a) sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda i suini donatori di cui agli articoli da 15 a 17, all'articolo 21, agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, parte 2, capitolo II, e parte 5, capitoli I e IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686; b) sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, [parte 2] (¹) [parte 3] (¹) [parte 4] (¹) [parte 5] (¹) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686; c) sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; d) sono trasportati in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; (¹)(³) [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;] e) sono spediti: (¹) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni e non sono stati a contatto con altri ovociti ed embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	(¹) oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i suini istituite per (⁴), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (¹) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁵);] (¹) [e, in particolare, sono (⁶);] (¹)(⁷) [f] sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; g) sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;] (¹)(⁸) [II.3. gli [embrioni concepiti in vivo] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 2, capitolo I, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.] (¹)(⁹) [II.4. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (¹⁰) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Tipo”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	“Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta di embrioni o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (³) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati. (⁴) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico recipiente. (⁵) Indicare il nome delle malattie. (⁶) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁷) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁸) Non si applica agli ovociti. (⁹) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (¹⁰) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.								
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="279 974 877 1041">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="877 974 1423 1041">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1041 877 1108">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="877 1041 1423 1108">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1108 877 1176">Data</td> <td data-bbox="877 1108 1423 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1176 877 1243">Timbro</td> <td data-bbox="877 1176 1423 1243">Firma»</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma»								

10) il capitolo 45 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO “EQUI-SEM-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		I.2a. Riferimento locale			
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione	
		I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
		I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento	
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di autorizzazione	
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento					
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
Data di raccolta/di produzione				Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Prova

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. lo sperma di equini cui alla parte I: a) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽¹⁾ che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; ⁽²⁾ [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e lo sperma non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] ⁽²⁾ oppure [b) è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per ⁽³⁾, ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: ⁽²⁾ [è conforme alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾;] ⁽²⁾ [e, in particolare, è ⁽⁵⁾;] c) è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda gli equini donatori di cui agli articoli da 15 a 19, agli articoli 23 e 24 e all'allegato II, parte 4, capitolo I, del regolamento delegato (UE) 2020/686; d) è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; e) è collocato in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; f) è trasportato in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.] ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ [II.2. qualora allo sperma siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici: a) l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: ⁽⁸⁾; b) immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: "Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁶) Applicabile allo sperma congelato. (⁷) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (⁸) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»

11) il capitolo 49 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO “EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
		I.2a. Riferimento locale			
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Treno Identificazione Documento ☐ Aeromobile ☐ Veicolo stradale ☐ Altro	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese			
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese					

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo						
	N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20.	Certificato come o per						
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21.	☐ Per il transito attraverso un paese terzo						
	Paese terzo		Codice ISO del paese				
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero				
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero				
I.22.	☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. ☐ Per l'esportazione				
	Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese			
	Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero			
	Stato membro	Codice ISO del paese					
I.24.	Tempo previsto per il trasporto		I.25.	Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26.	Numero totale di colli		I.27.	Quantità totale			
I.28.	Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29.	Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Prova

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni concepiti in vivo] (¹) di equini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;] (¹) [II.1. gli [ovociti] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di equini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (²) che è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente e che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda i gruppi di produzione di embrioni di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] II.2. gli [ovociti] (¹) [embrioni] (¹) di cui alla parte I: a) sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda gli equini donatori di cui agli articoli da 15 a 17, agli articoli 23 e 24 e all'allegato II, parte 4, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686; b) sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, [parte 2] (¹) [parte 3] (¹) [parte 4] (¹) [parte 5] (¹) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686; c) sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; d) sono trasportati in un recipiente che: i) è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19; ii) è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso; (¹)(³) [iii) è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;] e) sono spediti: (¹) [da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell'istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

2	(¹) oppure da un [gruppo di raccolta di embrioni] (¹) [gruppo di produzione di embrioni] (¹) o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli equini istituite per (⁴), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (¹) [sono conformi alle prescrizioni di cui (⁵);] (¹) [e, in particolare, sono (⁶);] (¹)(⁷) [f) sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico; g) sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;] (¹)(⁸) [II.3. gli [embrioni concepiti in vivo] (¹) [embrioni prodotti in vitro] (¹) [embrioni micromanipolati] (¹) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.] (¹)(⁹) [II.4. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (¹⁰) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata. Casella I.19: va indicato il numero del sigillo. Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. Casella I.30: “Tipo”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.
---	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

	“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono raccolti o prodotti. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686. (³) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati. (⁴) Indicare il nome delle malattie. (⁵) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁶) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. (⁷) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico recipiente. (⁸) Non si applica agli ovociti. (⁹) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (¹⁰) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.									
	Veterinario ufficiale <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma»</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo									
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale									
Data										
Timbro	Firma»									

12) il capitolo 58 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 58

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ANIMALI TERRESTRI TRA STABILIMENTI CONFINATI (MODELLO “CONFINED-LIVE-INTRA”)

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prov a	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
	II.1.1. il loro stabilimento confinato di spedizione è riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
	II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi di malattie, in particolare di quelle pertinenti elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle ultime 48 ore precedenti il momento della partenza della partita il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);		
	II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni: provengono da uno stabilimento confinato o da una zona:		
	(2) [che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]		
	(2) oppure [che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:		
	(2) [sono conformi alle prescrizioni di cui (4);]		
	(2) [e, in particolare, sono (5);]		
	II.3. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore:		
II.3.1. nello stabilimento confinato di partenza della partita non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate riguardanti gli animali da spostare;			
II.3.2. gli animali non sono stati a contatto con animali cui si applicano le restrizioni dei movimenti di cui al punto II.2.1 o con animali di stato sanitario inferiore;			
II.3.3. sulla base dei risultati del piano di sorveglianza dello stabilimento confinato, gli animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati nello stabilimento confinato di destinazione;			
II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;			
II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.			
Attestato relativo al benessere degli animali			
Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data).			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTR

	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie. (⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.										
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="279 985 877 1041">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="877 985 1423 1041">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1041 877 1097">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="877 1041 1423 1097">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1097 877 1153">Data</td> <td data-bbox="877 1097 1423 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1153 877 1209"></td> <td data-bbox="877 1153 1423 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1209 877 1265">Timbro</td> <td data-bbox="877 1209 1423 1265">Firma»</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data				Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo										
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale										
Data											
Timbro	Firma»										

13) il capitolo 64 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 64

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI
ANIMALI SELVATICI TERRESTRI
(MODELLO “WILD-ANIMALS-INTRA”)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale				
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere				
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile				
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro				
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	gli animali ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono animali selvatici terrestri e soddisfano le seguenti prescrizioni:	
	II.1.1.	la maggior parte degli animali della partita, almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,	
	II.1.1.1.	ha soggiornato nell'habitat di origine;	
	II.1.1.2.	non è stata a contatto con animali detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;	
	II.1.1.3.	non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;	
	II.1.2.	non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli animali delle specie interessate o di malattie emergenti durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il (<i>indicare la data nel formato gg/mm/aaaa</i>);	
	II.2.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I:	
	⁽²⁾	[provengono da un habitat o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]	
	⁽²⁾	<i>oppure</i> [provengono da un habitat o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per ⁽³⁾ , ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:	
⁽²⁾	[sono conformi alle prescrizioni di cui ⁽⁴⁾ ;]		
⁽²⁾	[e, in particolare, sono ⁽⁵⁾ ;]		
⁽²⁾	II.3.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I sono ungulati e soddisfano le seguenti prescrizioni:	
⁽²⁾	II.3.1.	provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]	
⁽²⁾	II.3.2.	provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

	(²) [II.3.3. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;] (²) [II.3.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e provengono da un habitat in cui, in un raggio di 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica: (²) [non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;] (²) e/o [è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (²) oppure [II.3.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e provengono da un habitat in cui, in un raggio di 150 km, sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali: (²) [sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (²) e/o [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (²) e/o [soddisfano, conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/688, una delle prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera b) o c), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;] (²) [II.3.5. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;] (²) [II.3.6. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;] (²) [II.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e provengono da un habitat in cui, in un raggio di 150 km, l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24): (²) [non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;] (²) e/o [è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (²) oppure [II.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e provengono da un habitat in cui, in un raggio di 150 km, sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali:
--	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA

(²) (²) e/o (²) e/o II.5. II.6. II.7.	[sono stati vaccinati conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] [soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi conformemente all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]] [soddisfano una delle prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera b) o c), del regolamento delegato (UE) 2020/688 solo per i sierotipi segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo;]] per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da un habitat in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 101, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688; il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile. Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il(indicare la data). Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare un habitat di origine degli animali della partita. Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare un habitat o uno stabilimento di destinazione finale degli animali della partita. Casella I.30: "Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita. Parte II (¹) La partita può essere costituita da uno o più animali. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Indicare il nome delle malattie.
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA

	(⁴) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁵) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data Timbro Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale Firma»		

- 14) il capitolo 65 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 65

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI
PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE
CAMELIDAE E CERVIDAE, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI
CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE
(MODELLO “GP-CAM-CER-INTRA”)**

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR			
		I.2a. Riferimento locale				
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Aeromobile ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione ☐ Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale						
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						

I.20. Certificato come o per							
☐ Ulteriore detenzione		☐ Macellazione		☐ Stabilimento confinato		☐ Materiale germinale	
☐ Equino registrato		☐ Circo itinerante/esibizione di animali		☐ Esposizione		☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
☐ Rilascio in natura		☐ Centro di spedizione		☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione		☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
☐ Ulteriore trasformazione		☐ Fertilizzanti organici e ammendanti		☐ Uso tecnico		☐ Stabilimento di quarantena o simile	
☐ Prodotti destinati al consumo umano		☐ Impollinazione		☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Altro	
I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. ☐ Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio ☐ Sì ☐ No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I: a) è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che: (¹) [sono animali della famiglia Camelidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;] (¹) e/o [sono animali della famiglia Cervidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, o all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;] b) proviene/provengono da uno stabilimento registrato dotato di un numero di riconoscimento unico dall'autorità competente, come indicato nella casella I.11; c) è/sono spedito/i: (¹) [da uno stabilimento registrato o da una zona che non sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti Camelidae o Cervidae istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente materiale germinale in quanto è stato raccolto prima dell'istituzione delle restrizioni, e non è/sono stato/i a contatto con altro materiale germinale di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;] (¹) oppure [da uno stabilimento registrato o da una zona che sono soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti Camelidae o Cervidae istituite per (²), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e: (¹) [è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui (³);] (¹) [e, in particolare, è/sono (⁴);] d) secondo le informazioni ufficiali, è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che soddisfano le prescrizioni per quanto riguarda gli animali donatori della famiglia Camelidae o Cervidae di cui all'articolo 38 e all'allegato II, parte 5, capitoli da I a III, del regolamento delegato (UE) 2020/686; e) è/sono collocato/i in un recipiente utilizzato per il trasporto sigillato e il sigillo reca il numero indicato alla casella I.19; f) per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dall'operatore, è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali è apposto un marchio conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato GP-CAM-CER-INTRA

	Parte I Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita. Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata. Casella I.30: “Specie”: indicare “Camelidae” o “Cervidae”, a seconda dei casi. “Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione individuale di ciascun animale. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è/sono collocato/i lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. Parte II (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Indicare il nome delle malattie. (³) Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni. (⁴) Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.								
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="279 1176 925 1243">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td data-bbox="925 1176 1423 1243">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1243 925 1310">Nome dell'unità di controllo locale</td> <td data-bbox="925 1243 1423 1310">Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1310 925 1377">Data</td> <td data-bbox="925 1310 1423 1377"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1377 925 1444">Timbro</td> <td data-bbox="925 1377 1423 1444">Firma»</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma»
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma»								